



UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
UNITÀ ORGANISATIVA SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIÈI

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA: PIANO DEI CONTI FINANZIARIO/ PIAN DI CONC FINANZIÈL: CAPITOLO / CAPITOL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO/ PIAN DI CONC FINANZIÈL: CAPITOLO / CAPITOL RESPONSABILE / RESPONSÀBOLA:	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIÈI 1.3.2.15.8 3130/07 3.1.2.1.999 2449/01 dott.ssa/d.ra Paola Rasom
---	---

DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.

260

- ANNO / AN 2021

assunta in data / touta ai 8 settembre 2021 / 8 de setember del 2021

OGGETTO: L.P. 12.07.1991, n. 14 e L.P. 27.07.2007, n. 13: Servizio semiresidenziale in favore di un utente con disabilità presso il CSE gestito da Anffas Trentino Onlus di Trento – Impegno di spesa e accertamento della quota di compartecipazione a carico dell'utente.

SE TRATA: L.P. dai 12.07.1991, n. 14 e L.P. dai 27.07.2007, n. 13: Servije semiresidenzièl en favor de n utent pedimentà tel ZSE gesti da Anffas Trentino Onlus de Trent – Empegn de la speisa e zertament de la quota de partezipazion a cèria de l'utent.

DETERMINAZIONE N. 260/2021

OGGETTO: L.P. 12.07.1991, n. 14 e L.P. 27.07.2007, n. 13: Servizio semiresidenziale in favore di un utente con disabilità presso il CSE gestito da Anffas Trentino Onlus di Trento – Impegno di spesa e accertamento della quota di compartecipazione a carico dell'utente.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Südtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato dal Consei General con la deliberazione n. 6-2021 del 29 marzo 2021;
- il P.E.G. per il 2021-2023, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 28/2021 del 31 marzo 2021;
- la deliberazione n. 48/2012 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19/2013 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F.;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi socio assistenziali, e richiamata la deliberazione del Consei de Procura n. 3/2021 del 7/01/2021, con la quale è stato affidato all'ass.soc. dott.ssa Paola Rasom l'incarico di svolgere per gli anni 2021-2022 le funzioni e le mansioni di Coordinatore Responsabile dei Servizi socio-assistenziali;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti" in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile;

richiamata la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto "DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile";

vista la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

vista la L.P. 27.07.2007, n. 13 e s.m, che prevede che il Comun general de Fascia eserciti in competenza diretta le funzioni socio-assistenziali, tra cui anche gli inserimenti semiresidenziali/residenziali in struttura di persone con disabilità che necessitano di assistenza, con l'assunzione dei relativi oneri;

richiamate le Determinazioni nr. 90 del 31/03/2021, nr. 202 del 30/06/2021, nr. 214 del 9/07/2021 e 248 del 12/08/2021 con la quale la Responsabile dell'U.O. dei Servizi Socio-assistenziali, ha disposto la riattivazione dei servizi residenziale e semiresidenziale in favore dell'utente HRES – 1/2020 per un periodo iniziale di qualche mese (dall'1/04/2021 al 12/09/2021), presso la Comunità alloggio ed il CSE di Anffas Trentino Onlus a Cavalese, in attesa dell'apertura della Comunità alloggio di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan;

richiamata la Deliberazione nr. 57/2021 del 23 giugno 2021 con la quale il Consei de Procura, ai sensi della L.P. 13 luglio 2007 n. 13, art. 33 recante "Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale" ha approvato il progetto proposto da Anffas Trentino Onlus denominato "*Nuove prospettive della vita in autonomia. Una possibilità anche per me*", che ha come obiettivo quello di promuovere la possibilità di costruire dei percorsi di emancipazione in favore di persone con disabilità favorendone un'autonomia indipendente dalla propria famiglia di origine, demandando alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Socio-assistenziali gli adempimenti di competenza;

richiamata la Determinazione nr. 256 del 2/09/2021 con la quale la Responsabile dell'U.O. dei Servizi Socio-assistenziali ha affidato all'Associazione Anffas Trentino Onlus la gestione delle attività del progetto indicato, per il quale sono stati individuati utenti già inseriti nei servizi semiresidenziali, fra i quali anche l'utente pratica HRES – 1/2020;

considerata la valutazione positiva degli obiettivi sin d'ora raggiunti in capo all'utente indicato presso il CSE, e vista pertanto la necessità di garantire la continuità del servizio semiresidenziale in suo favore fino al 31/12/2021;

richiamata la Determinazione nr. 19 del 19/01/2021 con la quale la Responsabile dell'U.O. dei Servizi socio-assistenziali ha disposto il proseguo della gestione dei servizi relativi agli interventi semiresidenziali/residenziali in favore di utenti con disabilità – gestiti da Anffas Trentino Onlus per l'anno 2021, tra i quali anche il Centro socio educativo, impegnando la spesa di € 146.000,00;

considerato che l'intervento semiresidenziale in favore dell'utente indicato, avviato dapprima in forma sperimentale e diventato ora consolidato, comporta una maggiore spesa a carico dell'Ente, prevista dall'art. 5 "FINANZIAMENTO" della Convenzione ponte / Atti privati Rep.609 sottoscritta il 4/3/2019 e valida fino al 31/12/2021, che cita *"L'importo complessivo di cui sopra è da considerare una stima su base annua, utile ai soli fini della tracciabilità della procedura di affidamento; esso sarà oggetto di rideterminazione, in corso d'anno e per gli anni successivi, in funzione degli indicatori di servizi"*;

rilevato che ricorrono le condizioni di ammissibilità per la modifica della convenzione durante il periodo di validità in quanto certamente riconducibili alla fattispecie individuata al comma 2 lett. c) dell'art 27 della L.p. 2/2016;

dato atto che, per quanto riguarda la compatibilità con l'art. 27 comma 2, lett. c), la stessa è garantita in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze che non potevano essere previste in fase di stipula della convenzione rep. n. 609 (nella quale, peraltro, all'art. 5, co. 2, si dispone che l'importo del finanziamento è da considerare una stima su base annua); inoltre, la modifica non altera la natura generale del contratto e l'aumento del prezzo è contenuto entro il 50% del valore del contratto iniziale;

ricordato che la retta giornaliera per il servizio semiresidenziale applicata da Anffas attualmente in vigore è di € 149,83, e che la spesa derivante dal consolidamento del servizio in favore dell'utente fino al 31/12/2021 viene quantificata in circa € 38.750,00;

ritenuto pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione / Atti privati Rep.609, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, necessario alla variazione dell'importo totale del finanziamento;

precisato inoltre che:

- per il consolidamento del suddetto intervento, gestito dall'Associazione Anffas Trentino Onlus, è in corso la verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- per la spesa prevista di € 38.750,00 è stato acquisito un nuovo Cig: **Z6B32F7002**, e che la stessa viene impegnata sul Cap. 3130/07 (cod. p.c.f. 1.3.2.15.8), imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2021;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 17/2016 del 15.2.2016

ricordato che l'entrata relativa alla compartecipazione alla spesa per il servizio semiresidenziale a carico dell'utente HRES – 1/2020, viene introitata sull'accertamento nr. 2/2021 (Cap. 2449/01) già assunto con la Determinazione nr. 2 del 12/01/2021;

precisato, infine, che i dati personali e sensibili che identificano i soggetti coinvolti sono conservati nelle pratiche istruttorie custodite dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali e non vengono qui riportati in ossequio agli obblighi di tutela della riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, dal "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" adottato dall'ex Giunta Comprensoriale con le deliberazioni n. 78 del 21.12.2005 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 3 del 24.01.2006) e nr. 14 del 28.02.2007 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 9 del 11.07.2007) e dal Regolamento europeo 679/2016 ex art.li 13 e 14;

D E T E R M I N A:

- 1) di disporre la prosecuzione del servizio semiresidenziale in favore dell'utente pratica HRES–1/2020 presso il CSE gestito da Anffas Trentino Onlus fino al 31/12/2021, per le motivazioni citate in premessa, precisando che i dati personali e sensibili che identificano i soggetti coinvolti sono conservati dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali, e non vengono qui riportati in ossequio agli obblighi di tutela della riservatezza citati in premessa;
- 2) di dare atto che sono in corso le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei prescritti requisiti in capo ad Anffas Trentino Onlus, precisando che, qualora emergessero situazioni comportanti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione si procederà ai sensi di legge e il pagamento del corrispettivo avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 3) di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo allegato a questa determinazione, che disciplinerà la variazione dell'art. 5 della Convenzione ponte Atti privati Rep.609, inerente all'incremento dell'importo del finanziamento annuo e i rapporti tra le parti contraenti;
- 4) di dare atto che, al concludersi delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e qualora nulla osti a procedere, l'atto aggiuntivo sarà sottoscritto digitalmente nella forma di scambio di corrispondenza dal Procurador in qualità di legale rappresentante del Comun general de Fascia (Deliberazione 19/2013 del 5.3.2013 del Consei de Procura relativa agli atti di gestione riservati agli organi elettivi);

- 5) di dare atto che ricorrono le condizioni di ammissibilità per la modifica della convenzione durante il periodo di validità ai sensi del comma 2 lett. c) dell'art 27 della L.p. 2/2016, in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze che non potevano essere previste in fase di stipula della convenzione rep. n. 609 (nella quale, peraltro, all'art. 5, co. 2, si dispone che l'importo del finanziamento è da considerare una stima su base annua); ed inoltre, la modifica non altera la natura generale del contratto e l'aumento del prezzo è contenuto entro il 50% del valore del contratto iniziale;
- 6) di impegnare sul Capitolo 3130/07 (cod. p.c.f. 1.3.2.15.8) la somma di € 38.750,00 per il consolidamento del servizio semiresidenziale in favore dell'utente indicato, imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2021;
- 7) di introitare la compartecipazione alla spesa per il servizio semiresidenziale a carico dell'utente HRES – 1/2020 sull'accertamento. nr. 2/2021 di € 65.000,00 (Cap. 2449/01) già assunto con la Determinazione nr. 2 del 12/01/2021);
- 8) di dare atto che per la spesa di cui al punto 6) è stato acquisito il C.I.G. n. **Z6B32F7002**, e che i documenti necessari ai fini del pagamento (conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.) sono già stati presentati da parte di Anffas Trentino Onlus;
- 9) di comunicare all'Associazione Anffas Trentino Onlus quanto così determinato nelle forme previste dall'art. 33 della L.P. 30.11.1997, n. 23 e s.m.;
- 10) di precisare che le ditte e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato con la deliberazione del Consei de Procura n. 17/2016 del 15.2.2016;
- 11) di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa con essa disposto ed esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma, del Regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 si dà evidenza che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
f.to digitalmente dott.ssa Paola Rasom

UFF.SOC/ls